

REP.

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CASALINO E DI VINZAGLIO

Art. 1 – Finalità

I comuni di Casalino e di Vinzaglio, interessati al presente Accordo, si impegnano e, compatibilmente con le esigenze di servizio, dispongono di comandare reciprocamente presso il Comune richiedente il Personale di Polizia Locale dipendente e/o autorizzato, al fine di garantire un adeguato Servizio di Polizia Locale, come da Progetto comunale di Sicurezza Integrata, tramite la gestione dei servizi realizzata secondo quanto previsto dal successivo art. 4. Le principali finalità da perseguire sono:

- il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando il rispetto della norma e della legalità;
- la sicurezza e la fluidità della circolazione;
- la tutela e il controllo della qualità dell'ambiente.

Art. 2 – Comune capofila

L'Ente capofila dell'accordo è il Comune di Casalino per ciò che concerne i relativi rapporti amministrativi e contabili verso enti terzi. Allo stesso è demandato il compito di dare comunicazione al Sig. Prefetto di Novara dell'avvio dell'Accordo di collaborazione.

Art. 3 - Ambito Territoriale

Il servizio di Polizia Locale oggetto del presente accordo è svolto all'interno del territorio dei Comuni aderenti. Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, regolamenti e provvedimenti dell'Autorità. Nell'esercizio dei compiti affidatigli, il Personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare.

Art. 4 – Modalità di espletamento dei servizi

Lo schema organizzativo dovrà assicurare i servizi presso i singoli Enti e sul territorio dei Comuni associati. Ciascuna Amministrazione indicherà al Comando di Polizia Locale di riferimento gli obiettivi maggiormente perseguibili secondo il presente Accordo di collaborazione.

I Comuni coinvolti nel presente Accordo si impegnano a definire annualmente il proprio programma dei servizi da proporre al proprio personale, allo scopo di assicurare la massima copertura possibile sul territorio degli enti convenzionati.

Art. 5 – Dotazione ed utilizzo dei mezzi, strumenti ed apparecchiature durante il servizio
Il Comune di Casalino si impegna a mettere a disposizione il Personale di Polizia Locale dipendente e/o autorizzato ed i propri mezzi. Il Comune di Vinzaglio parteciperà alle spese relative a Personale, utilizzo dei mezzi e delle apparecchiature e di ogni altro costo afferente il presente Accordo.

Art. 6 – Rapporti Finanziari

I proventi delle violazioni accertate saranno incamerati e gestiti dal Comune dove ha avuto luogo l'infrazione. I Comuni aderenti provvederanno ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa per la gestione dei servizi de quo.

Art. 7 – Durata dell'Accordo

La presente convenzione avrà inizio il 01.07.2018 e avrà scadenza il 30.06.2020. L'accordo potrà essere prorogato o modificato su richiesta di uno dei Comuni aderenti, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 8 – Ammissione di nuovi comuni e recesso

L'istanza di ammissione di nuovi Comuni al presente Accordo dovrà essere presentata al Comune di Casalino, ente capofila, il quale la trasmetterà per conoscenza all'altro Comune. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione unanime da parte dei Comuni inizialmente aderenti con Delibera di Giunta Comunale.

Ogni Comune può invece recedere dagli impegni assunti con il presente Accordo, previa approvazione di apposita deliberazione e dandone comunicazione all'altro Comune. La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno, tranne nei casi di mutuo consenso, decorsi sei mesi dalla sua presentazione.

L'Ente, nel periodo sopra citato, rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti, sino alla conclusione della durata dell'Accordo e in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari.

Art. 9 – Conferenza dei Sindaci

È data facoltà ad ognuno dei Sindaci interessati di indire apposita Conferenza, con il coinvolgimento dei Responsabili degli uffici interessati.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni generali, previste dalla Legge, dai regolamenti in vigore e dagli Statuti degli Enti aderenti.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Casalino

IL SINDACO

Per il Comune di Vinzaglio

IL SINDACO